



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

PARERE 34.11.09 (prot. 3838 dell'11.3.09)

OGGETTO : Ausiliari specializzati di Aziende sanitarie – Contratti di lavoro a tempo determinato – Applicabilità dell'art. 5, c. 4 bis, del d. lgs. 368/2001 relativamente alla stipula di un ulteriore contratto a termine.

Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile è previsto dall'art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001.

Il comma 4 bis dell'art. 5 del d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368 dispone una deroga(per una sola volta e con il rispetto di certe modalità) alla previsione della durata massima del rapporto di lavoro a tempo determinato superata la quale si realizza la trasformazione dello stesso a tempo indeterminato. Secondo il principio che una deroga si applica laddove possa ritenersi applicabile la regola cui si fa eccezione, attesa l'inapplicabilità alla pubblica amministrazione della conversione del rapporto a tempo indeterminato, se ne deduce l'inapplicabilità della disposizione in deroga di cui all'art. 5, c. 4 bis, del d. lgs. 368/2001.

D. lgs. n. 368/2001, art. 5

D. lgs. n. 165/2001, art. 36

Voci : Sanità e servizio sanitario
Lavoro

Redattore : Dott. Buttafuoco

V: Dir. Pos. 1

